



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Trasmessa via posta elettronica certificata (PEC)

Allegato n. 1

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

16818/002

Aoste / Aosta

18 AGO. 2014

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Comunità montane

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni

e, p.c. Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Al Presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta

Al Presidente dell'Agenzia regionale dei Segretari degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta

Oggetto: Invio nota del Presidente della Regione relativa alla legge regionale 5 agosto 2014, n 6 inerente la disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), la nota prot. n. 16862/DEL in data 14 agosto 2014, del Presidente della Regione e la correlata "Nota tecnica" predisposta dalle Strutture regionali competenti.

Cordiali saluti.



La Dirigente
Nadia BENNANI
documento firmato digitalmente

LB/

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telex +39 0165 274904

PEI entilocali@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_wff_protchiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80006880076



Présidence de la Région
 Presidenza della Regione

Transmission par courrier électronique certifié
Trasmissione via posta elettronica certificata (PEC)

Pièces jointes : 5
 Allegati: 5

Réf. n° - Prot. n.
 V/ réf. - Vs. rif.

16862/Def

Aoste / Aosta

11 4 AGO. 2014

Le président de la Région

à

Mesdames et Messieurs les syndics des
 Communes de la Vallée d'Aoste,

Madame et Messieurs les présidents des
 Communautés de montagne de la Vallée
 d'Aoste,

Monsieur le président du *BIM* et

Messieurs les présidents des associations
 des Communes de la Vallée d'Aoste

et, pour information, à

Monsieur le président du Conseil
 permanent des collectivités locales et du
 Consortium des collectivités locales de la
 Vallée d'Aoste

Monsieur le président de l'Agence
 régionale des secrétaires des collectivités
 locales

Monsieur le président de l'*Ordine dei
 Dottori Commercialisti e degli Esperti
 Contabili* d'Aoste

Objet : Loi régionale n° 6 du 5 août 2014 portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne.

La loi régionale n° 6/2014 mentionnée à l'objet et approuvée par le Conseil régional le 30 juillet 2014 a été publiée au Bulletin officiel de la Région n° 32 du 12 août 2014 et, vu la déclaration d'urgence, est entrée en vigueur le jour suivant sa publication, le 13 août dernier, conformément au troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

Cette loi refonde les dispositions en matière d'association des Communes visées à la loi régionale n° 54/1998, dans le respect des principes constitutionnels de subsidiarité (le

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
 Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
 Enti locali

11100 Aoste
 15, Place de la République
 téléphone +39 0165 274933
 télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
 P.zza della Repubblica, 15
 telefono +39 0165 274933
 telefax +39 0165 274904

PEI: entilocal@regione.vda.it
 PEC: eel_prefettura_vvff_protchv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 8002270074



funzioni sono attribuite di norma all'ente più vicino al cittadino) et d'adéquation (l'entità organizzativa, potenzialmente titolare di potestà amministrativa, deve essere strutturalmente idonea a garantire l'efficace ed efficiente esercizio di tale potestà) et dans le but de garantir aux services aux citoyens sur l'ensemble du territoire régional un niveau élevé et homogène de qualité, malgré la réduction progressive des financements disponibles.

Bien qu'étant la réalité administrative la plus proche du citoyen, la Commune ne respecte pas toujours – surtout lorsque ses dimensions démographiques sont réduites et ses ressources financières limitées – ce principe d'adéquation qui est essentiel pour fournir des services efficaces et peu onéreux pour les finances publiques et, donc, pour le citoyen. Ce constat explique le choix, effectué même par le législateur national, de prévoir, pour l'exercice à l'échelle supracommunale de certains services et fonctions, des étendues territoriales optimales. Celles-ci diffèrent selon les caractéristiques des fonctions et des services communaux concernés et peuvent, dans certains cas, coïncider avec l'ensemble du territoire régional.

Cependant, pour être entièrement appliquée, cette nouvelle loi régionale devra être complétée par des dispositions plus détaillées qui seront préparées et approuvées par la Région, en accord avec les Autonomies locales. Parmi les principaux aspects qui devront être réglementés par les délibérations que le Gouvernement régional prendra de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, la loi régionale n° 6/2014 prévoit :

- l'énumération des activités comprises au nombre des fonctions et des services que les Communes devront exercer à l'échelle régionale ou bien à l'échelle supracommunale par l'intermédiaire des Unités des Communes valdôtaines ou dans le cadre de conventions passées avec d'autres Communes ;
- la délimitation, sur proposition des Conseils des Communes concernées, de l'étendue territoriale des Unités, c'est-à-dire des nouvelles collectivités locales qui prendront la place des Communautés de montagne à compter des élections générales communales du printemps 2015 ;
- l'approbation des modalités et des délais d'application des plans de succession sur la base desquels les Unités prendront la place des Communautés de montagne ;
- la définition des critères pour encourager des formes de collaboration encore plus amples entre les différentes Unités ;
- la définition des contenus obligatoires des conventions, tels que les dispositions devant réglementer l'association des bureaux ;
- le calcul du coût optimal de référence des fonctions et des services.

Considérant que les nouvelles dispositions impliquent des procédures d'organisation et de gestion particulièrement complexes qui connaîtront sans aucun doute des difficultés d'application, il est d'ores et déjà demandé aux syndics et aux autres administrateurs et conseillers communaux, ainsi qu'aux secrétaires et aux personnels des collectivités locales, le maximum de collaboration afin que ces dispositions puissent, par la réalisation de nouvelles formes de synergie entre les Communes, produire rapidement les effets positifs souhaités, à savoir l'optimisation de l'action administrative et la réduction des dépenses.



Par ailleurs, il a été jugé utile d'annexer à la présente circulaire la note technique rédigée par les bureaux des structures « Collectivités locales » et « Finances et comptabilité des collectivités locales » qui illustre chaque article de la loi régionale n° 6/2014, ainsi que des fiches qui synthétisent le contenu des nouvelles dispositions.



Le président
Augusto ROLLANDIN

NB/LB

NOTA TECNICA
A CURA DELLE STRUTTURE ENTI LOCALI E
FINANZA E CONTABILITÀ ENTI LOCALI

Nell'intento di facilitarne la lettura, nella presente nota sono stati utilizzati caratteri di stampa diversi (grassetto, corsivo, sottolineato) e sono state allegare alcune prime tabelle riepilogative che riproducono in forma sintetica i contenuti della normativa, in particolare:

- *la Scheda 1 relativa agli "Ambiti territoriali, funzioni e servizi comunali da svolgere obbligatoriamente in forma associata";*
- *la Scheda 2 relativa all'"Iter per l'istituzione delle Unités des Communes valdôtaines";*
- *la Scheda 3 relativa agli "Organi delle Unités e loro competenze";*
- *la Scheda 4 relativa alle "Convenzioni obbligatorie tra Comuni".*

Sarà cura delle scriventi Strutture, anche su richiesta delle SS.LL., fornire ulteriori chiarimenti sui singoli aspetti della legge stessa.

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6
Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 1 (*Oggetto e finalità*) afferma che la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, riconoscendo la propria articolazione territoriale nei 74 Comuni valdostani a salvaguardia delle peculiarità culturali, linguistiche e storiche del proprio territorio montano.

L'articolo 2 (*Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali*) individua gli ambiti territoriali ottimali aventi caratteristiche e dimensioni differenti in relazione alle diverse tipologie di funzioni e servizi da esercitare obbligatoriamente in forma associata; in particolare prevede che le funzioni e i servizi comunali siano esercitati (vedi **Scheda 1**):

- 1) in ambito territoriale **regionale**, mediante convenzioni tra i Comuni e i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 (ossia, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (**CELVA**), Comune di **Aosta** e **Amministrazione regionale**) - Capo II;-
- 2) in ambito territoriale **sovracomunale**, per il tramite delle **Unités des Communes valdôtaines**, di seguito denominate Unités, anche in convenzione tra loro - Capo III;
- 3) in ambito territoriale **sovracomunale**, mediante **convenzioni fra Comuni** - Capo V;
- 4) in ambito territoriale **comunale**, per le funzioni residuali - Capo IV.

Particolarmente rilevante è il comma 2 dell'articolo in esame che, opportunamente, stabilisce che la declinazione delle singole attività ricomprese nelle diverse tipologie di funzioni e servizi comunali da esercitare obbligatoriamente negli ambiti sovracomunali sopraelencati, in alcuni casi, indicati nella legge per macro attività, sia effettuata, qualora necessario, dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

CAPO II – FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE REGIONALE

L'articolo 3 (*Ambito territoriale regionale*) prevede che l'ambito territoriale regionale comprenda il territorio dell'intera Regione e che le funzioni e i servizi da esercitare obbligatoriamente in tale ambito, siano svolti tramite i soggetti individuati agli articoli 4, 5 e 6, tra i quali sono stati ripartiti le funzioni e i servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati da ciascun articolo.

L'articolo 4 (*Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA*) stabilisce che tutti i Comuni esercitino in forma associata, tramite il **CELVA**, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi (*si evidenzia che il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie è esercitato dalle Unités, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e) della legge in esame*).

Ai sensi del comma 2, spetterà alla Giunta regionale, d'intesa con il CPEL, individuare, qualora necessario, ulteriori ambiti di attività, rispetto a quelli sopra elencati, da esercitare tramite il CELVA.

L'articolo 5 (*Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Comune di Aosta*) prevede, invece, che tutti i Comuni esercitino in forma associata, tramite il **Comune di Aosta**, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a) piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);
- b) servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna;
- c) servizio di distribuzione del gas metano nei Comuni;
- d) servizi cimiteriali di interesse regionale.

L'articolo 6 (*Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale*) stabilisce che tutti i Comuni esercitino in forma associata, tramite **l'Amministrazione regionale**, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;
- b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;
- c) Commissione indipendente di valutazione della performance;
- d) procedure selettive per il reclutamento del personale;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità.

*Si evidenzia che l'articolo 26 (Disposizioni transitorie), al comma 1, con riguardo al Capo II in esame, stabilisce che i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 (Celva, Comune di Aosta e Amministrazione regionale) esercitino le funzioni e i servizi sopraelencati nei tempi e con le modalità indicati nelle convenzioni che dovranno essere stipulate **entro il 13 febbraio 2015** (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge). La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che nelle more della stipulazione delle predette convenzioni, per le funzioni e i servizi già esercitati dagli stessi soggetti rimangono valide le convenzioni in essere.*

Il comma 2 dell'articolo in esame richiama le competenze attribuite a INVA S.p.A. dalla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (*Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica*) in materia di sistema informativo territoriale e di centrale unica di committenza regionale per i servizi e le forniture.

L'articolo 7 (*Finanziamento delle funzioni e dei servizi comunali svolti in ambito territoriale regionale*) autorizza la Regione, nell'ambito degli interventi finanziari in favore degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), ad attribuire specifiche risorse ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 (Celva, Comune di Aosta e Amministrazione regionale) per le funzioni ed i servizi comunali dagli stessi esercitati.

CAPO III – FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE PER IL TRAMITE DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES

Gli articoli 8 e 9 (*Unités des Communes valdôtaines - Ambito territoriale delle Unités*) disciplinano l'istituzione delle Unités, enti locali dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituite per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, e, obbligatoriamente, di quelli individuati all'articolo 16. Alle Unités si applicano le disposizioni della legge in esame e, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di enti locali.

Ogni Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, equiparato dalla legge a una Unité autonoma, fa parte di una Unité. Il nuovo ente locale deve essere costituito da **Comuni contermini** la cui popolazione complessiva, determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'ISTAT alla data di entrata in vigore della legge (popolazione residente al 31 dicembre 2013), deve raggiungere almeno i **10.000 abitanti**. **La popolazione complessiva di una Unité può essere inferiore ai 10.000 abitanti, qualora le proposte di associazione formulate dai Comuni interessati coincidano con il territorio delle attuali Comunità montane.**

Il comma 4 dell'articolo 9 prevede che le Unités hanno la facoltà di gestire funzioni e servizi che interessano ambiti territoriali più ampi delle singole Unités, stipulando tra loro (o con i Comuni interessati) apposite convenzioni. A tal proposito, si richiama l'attenzione sull'obbligo, posto dal comma 2 dell'articolo 16, di esercitare in forma associata, mediante convenzione tra due o più Unités, i servizi alla persona e i servizi connessi al ciclo dei rifiuti, (lett. b) e d) dello stesso comma), entro 5 anni dall'entrata in vigore della l.r. 6/2014 e, pertanto, **entro il 13 agosto 2019**.

L'articolo 10 (*Procedimento per l'istituzione delle Unités*) disciplina il procedimento per l'istituzione delle Unités, prevedendo che ciascun Comune, previa intesa con altri Comuni **contermini**, con deliberazione del Consiglio comunale, definisca una **proposta di associazione** da trasmettere alla Regione entro **il 13 ottobre 2014** (due mesi dalla data di entrata in vigore della

legge). Spetterà alla Giunta regionale, d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, definire entro **il 13 novembre 2014** (un mese dalla scadenza del termine di cui sopra) gli ambiti territoriali delle Unités, la cui **istituzione** sarà sancita con decreto del Presidente della Regione. Si evidenzia, in proposito, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 3 e 13, comma 1, le Unités sono **costituite**, a tutti gli effetti, dalla data di elezione del rispettivo Presidente. Dalla data di costituzione delle Unités, come previsto dall'articolo 21 della legge in esame, è soppressa la Comunità montana o le Comunità montane di riferimento (vedi **Scheda 2**).

L'articolo 11 (Organi) prevede, quali organi delle Unités, il Presidente e la Giunta (vedi **Scheda 3**). L'articolo stabilisce che gli stessi sono costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Conseguentemente, la norma dispone che al Presidente e ai componenti della Giunta non possono essere attribuiti indennità, gettoni o emolumenti di qualunque genere.

L'articolo 12 (Giunta) stabilisce che la Giunta, composta dai Sindaci dei Comuni associati, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo. Nelle more dell'approvazione, da parte di ciascuna Unité, del regolamento che ne disciplina il funzionamento, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggior numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del **primo Presidente** è disposta dal Sindaco del Comune associato con il maggior numero di abitanti.

La Giunta delibera, oltre agli eventuali ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto dell'Unité:

- a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;
- b) i regolamenti;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti;
- d) le convenzioni tra Unités e con i singoli Comuni;
- e) gli atti di programmazione e di indirizzo;
- f) la dotazione organica;
- g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
- h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
- i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Unité presso altri enti;
- j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;
- k) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l) gli acquisti, le alienazioni, le permutate, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Unité;
- m) **l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.**

L'articolo 13 (Presidente) prevede che il Presidente, rappresentante legale dell'Unité, sia eletto tra i componenti della Giunta a maggioranza assoluta degli stessi, entro 30 giorni dalla data delle elezioni generali comunali e duri in carica cinque anni. Il Presidente, oltre alle eventuali ulteriori competenze allo stesso attribuite dallo Statuto, provvede ad incaricare e revocare il segretario, i dirigenti, ove previsti, e i responsabili degli uffici e dei servizi, a sovraintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo è sostituito da un componente della Giunta, eletto con le medesime modalità, che assume la carica di Vicepresidente.

Ulteriori modalità di elezione del Presidente e, conseguentemente del Vicepresidente, dovranno essere definite, come previsto dal successivo articolo 14, dallo Statuto dell'Unité.

L'articolo 14 (Statuto) individua i contenuti minimi dello Statuto e stabilisce che le procedure e le maggioranze necessarie per la sua approvazione siano le stesse previste dall'articolo 33 della l.r. 54/1998 per l'approvazione degli Statuti comunali.

L'articolo 15 (*Personale e segretario delle Unités*) stabilisce che le Unités hanno propri uffici e proprio personale e che, in sede di prima applicazione, si avvalgono del personale delle preesistenti Comunità montane. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso le Comunità montane è trasferito, nel rispetto delle relazioni sindacali, alle Unités a decorrere dalla data di costituzione delle stesse, secondo le modalità che saranno definite nei piani di successione previsti all'articolo 22, i cui contenuti sono rinviati dallo stesso articolo ad apposita deliberazione che la Giunta regionale, d'intesa con il CPEL, adotterà entro **il 13 febbraio 2015** (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge). Al personale trasferito è garantita la conservazione del trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti. Per i restanti rapporti di lavoro, le Unités subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla scadenza degli stessi, con le stesse modalità di cui sopra.

In sede di prima applicazione, la spesa sostenuta per il personale delle Unités non potrà comportare il superamento della somma della spesa sostenuta precedentemente dalle Comunità montane di appartenenza per le funzioni ed i servizi assegnati alle Unités stesse.

L'articolo 15 prevede, inoltre, che il segretario del nuovo ente locale sia incaricato dal Presidente dell'Unité, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*) e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*).

Per la stipulazione di **eventuali convenzioni di segreteria tra una Unité e altri Comuni**, nonostante il tenore letterale dell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo in esame, si ritiene che, alla luce di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lett. a), che ricomprende tale funzione tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione tra due o più Comuni, il cui ambito territoriale deve avere le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 19, **non sia possibile la stipulazione di una convenzione di segreteria tra una Unité e un singolo Comune, ma esclusivamente tra una Unité e due o più Comuni tra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della legge.**

L'articolo 16 (*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités*) individua le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente tramite le Unités rientranti nei seguenti ambiti di attività:

- a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
- b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;
 - 2) assistenza agli indigenti;
 - 3) assistenza ai minori e agli adulti,
 - 4) scuole medie e asili nido;
 - 5) soggiorni vacanze per anziani;
 - 6) telesoccorso;
 - 7) trasporto di anziani e inabili;
- c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;
- d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;
- e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie (*si ricorda a tal proposito che, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali, mediante affidamento a terzi, è svolta dal CELVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett.d), della legge*).

Ferma restando la possibilità per le Unités di svolgere in forma associata mediante convenzione tra più Unités le attività sopra elencate, il comma 2 dello stesso articolo prevede che entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge i servizi alla persona (lett.b)) e i servizi connessi al ciclo dei rifiuti (lett.d)), devono essere esercitati obbligatoriamente in forma associata tra due o più Unités. A tal fine, la Giunta regionale, d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, individuerà criteri premiali per favorire la creazione di tali ambiti più ampi.

*Si evidenzia inoltre che l'articolo 26 (Disposizioni transitorie), al comma 2, dispone che le funzioni e i servizi comunali sopra elencati, non esercitati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle preesistenti Comunità montane, sono esercitate dalle Unités **entro un anno** dalla data della loro costituzione.*

L'articolo 17 (*Conferenza dei Presidenti delle Unités*) istituisce la Conferenza dei Presidenti delle Unités, che comprende tra i suoi componenti anche il Sindaco del Comune di Aosta, quale organismo di coordinamento delle politiche relative alle funzioni e ai servizi gestiti dalle stesse Unités.

CAPO IV – FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE COMUNALE

L'articolo 18 (*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale comunale*), in ossequio al principio di sussidiarietà, nel definire il quarto ambito territoriale, stabilisce che il Comune eserciti tutte le funzioni e i servizi non ricompresi negli altri ambiti, funzioni e servizi che ogni Comune potrà esercitare singolarmente o in forma associata.

CAPO V – FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN UN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONI TRA COMUNI

L'articolo 19 (*Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni*), nel definire il terzo ambito territoriale, vale a dire l'ambito territoriale sovracomunale per la gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni comunali mediante convenzioni tra Comuni, stabilisce che **tutti i Comuni, indipendentemente dalla loro dimensione demografica**, individuino **l'ambito territoriale unico**, che deve essere costituito:

- **in ogni caso da almeno due Comuni contermini**, appartenenti **preferibilmente** alla stessa Unité;
- **per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, fermo restando quanto sopra, da un numero di Comuni la cui popolazione complessiva deve raggiungere almeno i 1.000 abitanti.**

A tal proposito si richiama l'attenzione su quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 19 che prevede che, entro la fine del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali previste per la primavera 2015, **l'ambito territoriale unico della convenzione dovrà obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla stessa Unité**. (vedi **Scheda 4**)

Tale obbligo di appartenenza alla stessa Unité, ovviamente, non si applicherà, neppure a regime, al Comune o ai Comuni che si convenzioneranno con il Comune di Aosta che non fa parte di alcuna Unité.

Tutti i Comuni, quindi, dovranno gestire con tale modalità le funzioni e i servizi inerenti i seguenti ambiti di attività:

- a) l'organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) la gestione finanziaria e contabile ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) l'edilizia pubblica e privata, la pianificazione urbanistica, la manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) la polizia locale;
- e) le biblioteche.

*Si evidenzia inoltre che l'articolo 26 (Disposizioni transitorie), al comma 3, dispone che **entro il 13 febbraio 2015** (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), i Comuni **individuano** l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio associato mediante convenzione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19. Entro **il 13 giugno 2015** (entro quattro mesi dall'individuazione di tale ambito), i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni e i servizi di cui al medesimo articolo. L'ultimo periodo del comma 3 prevede che le convenzioni eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della legge possano essere mantenute valide fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre **il 31 dicembre 2015**, se la loro scadenza è successiva a tale data.*

L'articolo 20 (Contenuti delle convenzioni) prevede che la Giunta regionale d'intesa con il CPEL, **entro il 13 novembre 2014** (entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), definisca ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni, rispetto a quelli già previsti dall'articolo 104 della l.r. 54/1998 (oggetto, fini, durata, modalità di partecipazione dei contraenti, loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie), ivi compresa la possibilità di costituire uffici associati con personale distaccato dagli enti aderenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

CAPO VI – SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E SUCCESSIONE DELLE UNITÉS

Agli **articoli 21 e 22** (Soppressione delle Comunità montane – Successione nei rapporti giuridici), sono previste ulteriori disposizioni finalizzate ad individuare le modalità per il superamento delle attuali Comunità montane e per la successione nei rapporti giuridici in essere tra queste ultime e le Unités.

Nel caso in cui l'ambito territoriale coincida con quello della preesistente Comunità montana, l'Unité succede, dalla data di costituzione (vedi art. 8, comma 3 della legge), nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti di lavoro con il personale, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Negli altri casi, la Giunta regionale d'intesa con il CPEL, **entro il 13 febbraio 2015** (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), disciplina tale successione definendo le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi piani di successione.

CAPO VII – INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, **l'articolo 23** (Trasferimenti finanziari agli enti locali) prevede che,

nelle more del riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali, tra cui anche la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e negli atti amministrativi attuativi in materia di finanza locale si intendono riferiti alle Unités.

Il comma 2 stabilisce, altresì, che, oltre ai criteri già previsti per la ripartizione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, sia utilizzato anche quello del costo unitario ottimale di riferimento per le funzioni ed i servizi comunali, per la definizione del quale dovranno intervenire deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il CPEL.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 24 (*Supporto formativo e tecnico-organizzativo*), al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate, prevede che il CPEL, avvalendosi del CELVA, fornisca un'assistenza giuridico-amministrativa e supporto formativo a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali.

L'articolo 25 (*Rinvio*) prevede, invece, al fine di semplificare il quadro legislativo di riferimento coordinandolo con le disposizioni relative all'esercizio associato di cui alla l.r. 6/2014, che **entro il 13 agosto 2016** (entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge) si proceda al riordino della legislazione regionale in materia di enti locali.

L'articolo 26 (*Disposizioni transitorie*) disciplina, infine, la fase transitoria di passaggio dalle preesistenti forme associative a quelle disciplinate dalla legge, evidenziate nei corrispondenti articoli della presente nota.

L'articolo 27 (*Disposizione finale*) precisa che le Unités inizieranno ad esercitare le funzioni e i servizi comunali loro affidati a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si informa infine che il testo della legge regionale e la correlata documentazione potranno essere consultati accedendo all'apposita area tematica denominata "enti locali" del sito internet della Regione Valle d'Aosta http://www.regione.vda.it/enti_locali/default_i.asp.

IN AMBITO REGIONALE

Tramite il **CELVA** (art. 4)

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di schemi di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi

(Comma 2) La Giunta regionale d'intesa con il CPEL può individuare ulteriori ambiti di attività inerenti alla consulenza e al supporto agli enti locali

Tramite il **Comune di AOSTA** (art. 5)

- a) piano di zona e sportello sociale;
- b) servizi ai migranti e servizio accoglienza notturna;
- c) servizio di distribuzione del gas metano nei Comuni;
- d) servizi cimiteriali di interesse regionale

Tramite l'**AMMINISTRAZIONE REGIONALE** (art. 6)

- a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;
- b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;
- c) Commissione indipendente di valutazione della performance;
- d) procedure selettive per il reclutamento del personale;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità

INVA S.p.A. (art. 6, c. 2)
 Sistema informativo territoriale
 Centrale unica di committenza regionale per i servizi e le forniture ai sensi l.r. 81/1987

**74 COMUNI
 COMPETENZA RESIDUALE
 (art. 18)**

IN AMBITO SOVRACOMUNALE

Tramite le **UNITÉS** (art. 16)

- a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
- b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;
 - 2) assistenza agli indigenti;
 - 3) assistenza ai minori e agli adulti;
 - 4) scuole medie e asili nido;
 - 5) soggiorni vacanze per anziani;
 - 6) telesoccorso;
 - 7) trasporto di anziani e inabili;
- c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;
- d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; l'Amministrazione regionale individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;
- e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie

Condizioni:
 Limite demografico minimo complessivo di 10.000 abitanti
 Deroga ai 10.000 abitanti nel caso di proposte di associazione identiche a quelle delle attuali Comunità Montane

Tramite **CONVENZIONE tra 2 o più UNITÉS** entro 5 anni (art. 16, c. 2)

- b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;
 - 2) assistenza di indigenti;
 - 3) assistenza di minori e adulti;
 - 4) scuole medie e asili nido;
 - 5) soggiorni vacanze per anziani;
 - 6) telesoccorso;
 - 7) trasporto di anziani e inabili;
- d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti

Tramite **CONVENZIONE tra Comuni** (art. 19)


- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche

Condizioni:
 Tutti i Comuni indipendentemente dalla dimensione demografica (compreso Aosta)

Ambito territoriale unico costituito da:
 - almeno 2 Comuni contermini appartenenti preferibilmente alla medesima **UNITÉ**;
 - fatto salvo quanto sopra, per i Comuni con pop. inferiore a 1.000 ab. la popolazione complessiva deve raggiungere almeno 1.000 abitanti
 Obbligo di appartenenza alla medesima **UNITÉ** entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali della primavera 2015

CONVENZIONI FACOLTATIVE:
TRA UNITÉS O TRA UNITÉS E COMUNI (Art. 9, c. 4) **TRA COMUNI** (Art. 18)

ITER PER L'ISTITUZIONE DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES



ORGANI DELLE UNITÉS E LORO COMPETENZE

GIUNTA

Art. 12
Composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unité

Organi costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale (art. 11)

PRESIDENTE

Art. 13
Eletto dalla Giunta tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi
E' sostituito in caso di assenza o di impedimento temporaneo da un Vicepresidente eletto dalla Giunta tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi

Spetta allo Statuto dell'Unité ripartire le competenze tra i due organi, per quanto non previsto dalla legge stessa (art. 14, c. 2, lett. a)

E' l'organo di indirizzo politico amministrativo

COMPETENZE

- a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;
- b) i regolamenti;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti;
- d) le convenzioni tra Unités e con i singoli Comuni;
- e) gli atti di programmazione e di indirizzo;
- f) la dotazione organica;
- g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
- h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
- i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unité presso altri enti;
- j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;
- k) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l) gli acquisti, le alienazioni, le permuta, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;
- m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.

E' il rappresentante legale dell'Unité

COMPETENZE

- Presiede la Giunta di cui fa parte
- Incarica e revoca il segretario, i dirigenti, ove previsti, e i responsabili degli uffici e dei servizi
- Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti

CONVENZIONI OBBLIGATORIE TRA COMUNI

Requisiti ambito territoriale unico delle singole convenzioni (art. 19, c. 2)

Sono coinvolti tutti i Comuni, indipendentemente dalla loro dimensione demografica (compreso Aosta)


deve essere costituito da:

-almeno 2 Comuni contermini appartenenti preferibilmente* alla medesima **UNITÉ**;

- fatto salvo quanto sopra, per i Comuni con pop. inferiore a 1.000 ab. la popolazione complessiva deve raggiungere almeno 1.000 abitanti (dati ISTAT)

Entro il 13 febbraio 2015 i Comuni individuano tale ambito (art. 26, c. 3)

*Obbligo di appartenenza alla medesima **UNITÉ** entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali della primavera 2015; ovviamente tale obbligo non sussiste per il Comune o i Comuni che sottoscrivono una convenzione con il Comune di Aosta (art. 19, c. 3)



Funzioni e servizi comunali da svolgere obbligatoriamente mediante l'ambito territoriale unico (art. 19, c. 1):

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche.

Entro il 13 giugno 2015 i Comuni devono esercitare in forma associata, tramite convenzione, le funzioni e i servizi sopraelencati. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della legge possono rimanere valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il **31 dicembre 2015**, se la scadenza è successiva a tale data (art. 26, c. 3)



Contenuti delle Convenzioni (art. 20)

Entro il 13 novembre 2014 la Giunta regionale d'intesa con il CPEL definisce ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni rispetto a quelli già previsti dall'art. 104 della l.r. 54/1998, compresa la possibilità di costituire **Uffici associati**.